

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Affari Generali Provinciali e statali Uffici
Publici Locali Urbani e Rurali - Rapporti con la C. C. C.

IL PRESIDENTE

RIEPIANIMENTO LEGGE REGIONALE

ESTENSIONE AL PERSONALE DEGLI ENTI TURISTICI DI PUGLIA
(EPT E AAST) DEL CONTRATTO NAZIONALE DEI DIPENDENTI
DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

RELATORE: Giuseppe COLONNA

Sig. Presidente,

Collegli Consiglieri,

Il Governo ha rinviato a nuovo esame da parte di questo Consiglio la presente legge osservando quanto segue:

- a) l'art. 1, laddove si stabilisce di estendere il contratto dei dipendenti della Regione Puglia, attraverso la legge regionale di recepimento dello stesso, non ancora emanata dalla nostra Regione, al personale degli enti turistici determina una parziale inesistenza della normativa che si intende approvare con la presente legge;
- b) l'art. 2 - primo comma - laddove ai fini della determinazione della posizione economica tabellare attraverso il riferimento all'allegato "A", include nel trattamento economico da prendere a base di calcolo - assegni temporanei ed altre gratificazioni ed indennità - che non hanno natura stipendiale, è in contrasto con i principi generali desumibili dalla vigente normativa in materia di trattamento economico per i pubblici dipendenti;
- c) il secondo comma dello stesso art. 2, laddove prevede il reinquadramento del personale che, nelle more tra la data di assunzione del nuovo status fissata al 1° gennaio 1979 ed il provvedimento formale di inquadramento, abbia beneficiato di miglioramenti di carriera, per effetto di promozioni o conconsi, produce una inammissibile duplicità dello status giuridico relativo ad uno stesso dipendente;
- d) la tabella di equiparazione per l'inquadramento del personale interessato prevede elargizioni di particolari benefici concessi solo al personale inquadrato nei ruoli regionali in occasione della prima fase di impianto degli uffici.

La II Commissione, quindi, alla luce delle osservazioni su esposte, ha riesaminato la legge in questione apportando le seguenti modifiche:

- 1) in merito alla prima osservazione la stessa è superata in quanto, nel frattempo, la legge di recepimento del contratto di lavoro dei dipendenti regionali è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e quindi operante.

2) Per quanto riguarda, poi, la seconda osservazione, vi è da chiarire che il personale interessato è fermo con la attuale posizione economica tabellare sin dal 1965, ancorata agli ex coefficienti dell'amministrazione statale ormai superati da molti anni, e che da allora ha ottenuto dei miglioramenti economici solo con degli accconti che hanno assunto col tempo carattere continuativo e che, sommati alla retribuzione tabellare, anche in presenza di considerevole anzianità di servizio, danno come risultato uno stipendio annuo lordo inferiore a quello iniziale di livello dei dipendenti regionali.


Comunque, onde evitare interpretazioni distorte ed equivoci si è ritenuto opportuno sopprimere l'allegato "A" della precedente legge, fermo restando il principio che i livelli retributivi sono onnicomprensivi e come tali comprendono ogni emolumento di carattere continuativo percepito in aggiunta alla retribuzione tabellare fatta eccezione dell'indennità integrativa speciale, aggiunta di famiglia e tredicesima mensilità.

3) In merito, inoltre, al punto c) della presente relazione, la Commissione ha ritenuto fondato il rilievo in questione modificando nel contempo la decorrenza dell'applicazione della presente legge, alla entrata in vigore della stessa e non più all'1/1/79, in considerazione del lungo tempo trascorso dal momento dell'inizio dell'iter legislativo ad oggi che ci accingiamo a riapprovarla nella nuova stesura.

4) Per quanto riguarda, infine, il punto d) della relazione il rilievo del Governo è fondato e di conseguenza la tabella di equiparazione delle qualifiche dei dipendenti degli enti turistici ai livelli regionali è stata conformemente modificata.

Si ripropone, quindi, la presente legge alla approvazione di questo Consiglio, licenziata alla unanimità dalla competente Commissione consiliare.

(Giuseppe Colonna)



ART. 1

In attesa della riorganizzazione del settore turistico della Regione Puglia, al personale dipendente degli Enti provinciali per il turismo e delle Aziende autonome di soggiorno Cura e Turismo di Puglia viene esteso, con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, il trattamento giuridico ed economico del personale della Regione Puglia attraverso l'applicazione dell'accordo nazionale del personale dipendente delle Regioni a Statuto ordinario per il triennio 1976/78.

Al personale di cui al comma precedente sarà automaticamente esteso ogni accordo nazionale applicato nei confronti del personale dipendente della Regione Puglia.

ART. 2

L'inquadramento nei livelli avverrà secondo l'allegata tabella "A" che fa parte integrante e sostanziale della presente legge.

ART. 3

I livelli retributivi sono onnicomprensivi e come tali comprendono ogni emolumento di carattere continuativo percepito in aggiunta alla retribuzione tabellare, fatta eccezione della:

- indennità integrativa speciale;
- aggiunta di famiglia;
- tredicesima mensilità.

ART. 4

I dipendenti sono iscritti alle stesse Casse ed Istituti di Previdenza ed Assistenza del personale dipendente della Regione Puglia.

I dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge possono optare, con domanda scritta da presentare entro 90 giorni dalla stessa data, per il trattamento di quiescenza e previdenza in godimento.

TABELLA "A"

" TABELLA DI EQUIPARAZIONE DEI COEFFICIENTI E DELLE QUALIFICHE PER
L'INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DEGLI ENTI TURISTICI DELLA REGIONE
PUGLIA A STATUTO ORDINARIO "

o o o
o o o o o o

COEFF.	QUALIFICHE	LIVELLO
670	Direttore	8°
500	Direttore di divisione	7°
402	Direttore di sezione	(
325	Consigliere di 1^ classe)
271	Consigliere di 2^ classe	(6°
229	Consigliere di 3^ classe)
<u>- CONCETTO -</u>		
	<u>- RUOLO AMMINISTRATIVO -</u>	<u>- RUOLO TECNICO -INTERPRETI -</u>
500	Segretario Capo	Interprete capo (
402	Segretario principale	Interprete 1^ classe)
325	Primo segretario	Interprete 2^ classe (5°
271	Segretario	Interprete 3^ classe)
229	Segretario aggiunto	Interprete 4^ classe (
202	Vice segretario	Interprete 5^ classe)
<u>- ESECUTIVA -</u>		
325	Archivista superiore	(
271	Archivista capo)
229	Primo archivista	(4°
202	Archivista)
180	Applicato	(
157	Applicato aggiunto)
<u>- AUSILIARIA -</u>		
	<u>- RUOLO TECNICO -</u>	<u>- RUOLO AMMINISTRATIVO -</u>
190	Agente tecnico superiore	----- (
173	Agente tecnico capo	-----) 3°
159	Agente tecnico	----- (
180	-----	Commesso capo (
173	-----	Commesso)
159	-----	Usciere capo (2°
151	-----	Usciere)
142	-----	Inserviente (
---	Personale addetto esclusivamente alle pulizie	1°

La presente tabella di equiparazione è applicabile come segue:

- Integralmente per tutti gli EE.PP.TT. della Puglia e per le AA.AA.C.S.T. della Puglia, classificate di 1^ e 2^ categoria;
- Per le AA.AA.C.S.T. della Puglia, classificate di 3^ categoria, integralmente con esclusione della VIII fascia;
- Per le AA.AA.C.S.T. della Puglia, classificate di 4^ categoria, con esclusione VIII e VII livello.